

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Paone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.05.2016;

- esaminati gli atti;

- rilevato che l'OPPONENTE ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo:

a) che, all'esito del giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 17.09.2014 per l'importo di € 175.991,16, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

b) che, proposto reclamo dal creditore procedente, il Collegio, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo solo limitatamente agli importi eccedenti la somma di € 88.888,92;

c) che, pertanto, il creditore procedente non può proseguire oltre nell'espropriazione, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento di essa essendo stata sospesa nel giudizio di opposizione a precetto e tale provvedimento di sospensione avendo trovato conferma, sebbene con motivazioni differenti, in sede di reclamo, con conseguente incertezza in ordine all'esatta entità del credito;

d) che, inoltre, l'esecuzione è illegittimità poiché riguardante la casa di abitazione dell'intero nucleo familiare;

- ritenuta l'infondatezza della presente opposizione.

Invero, con riferimento alla dedotta impossibilità per il creditore procedente di proseguire l'espropriazione in considerazione dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione risulta allo stato (giusto il provvedimento emesso dal Collegio in sede di reclamo) solo parzialmente sospesa (precisamente per gli importi eccedenti la somma di € 88.888,92), sicché non si ravvisa alcun ostacolo alla prosecuzione dell'iter espropriativo, limitatamente, ovviamente, all'importo in relazione al quale il titolo ha conservato la sua efficacia. Né, peraltro, potrebbe condurre all'invocata sospensione dell'esecuzione la circostanza che il credito appaia incerto nel suo esatto ammontare.

Tale profilo, infatti, esula dall'oggetto della presente fase cautelare, dovendo piuttosto essere vagliato dal giudice del merito dell'opposizione, ovvero, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., in sede di opposizione alla distribuzione del ricavato della vendita.

Quanto poi al profilo afferente alla impignorabilità del bene, va rilevato che nessuna disposizione impedisce nel nostro ordinamento l'espropriazione della casa familiare. L'unica eccezione invero, è rappresentata dall'art. 76 D.P.R. n. 602/73 — secondo cui, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente — disposizione, questa, non suscettibile tuttavia di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.

Non rileva, in senso contrario, il principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-34/13 del 10.09.2014, secondo "*le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione*

Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Dott. Alessandro Paone, 30 maggio 2016

stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio".

Con la pronuncia in oggetto, infatti, la Corte di Giustizia, lungi dal sancire l'impignorabilità della casa di abitazione, si è limitata ad affermare che laddove il contratto presenti clausole abusive, la realizzazione stragiudiziale della garanzia concessa dal debitore sul bene immobile di proprietà è ammissibile purché siano comunque assicurati nell'ordinamento strumenti adeguati e facilmente accessibili per la salvaguardia dei diritti conferiti al consumatore con la direttiva citata.

Ebbene, non v'è chi non veda come la fattispecie in relazione alla quale la Corte di Giustizia ha espresso il principio innanzi esplicitato — cioè l'espropriazione in via stragiudiziale del bene sulla base di un titolo di natura contrattuale recante clausole abusive — risulti profondamente diversa da quella oggetto della presente controversia, relativa, invece, a esecuzione intrapresa in sede giudiziale sulla base di un titolo privo di condizioni vessatorie.

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione di quanto precede, non sussistano i gravi motivi per disporre la sospensione della esecuzione;

- ritenuto, inoltre, di dover condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della resistente (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 22033 dei 24.10.2011);

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

- condanna l'OPPONENTE alla rifusione, in favore della Banca delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.;

- assegna il termine perentorio di giorni trenta per la introduzione del giudizio di merito, previa stia formalizzazione tramite iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, con l'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*